

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

Monza, 26 marzo 2021

A TUTTI I CLIENTI
E LORO SEDI

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2021

Oggetto: DECRETO SOSTEGNI DL 41/2021

Il 19 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Sostegni” recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”.

Di seguito si richiamano le principali novità introdotte:

Art 1.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata iva

Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (compresi i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) o producono reddito agrario.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

Tenuto conto di quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.06.2020 n 15/E, con riferimento al contributo di cui al DL n 34/2020, l'agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari e minimi.

Il contributo non spetta:

- ai soggetti che hanno cessato l'attività al 23.03.2021
- ai soggetti che hanno attivato la partita iva dal 24.03.2021
- agli Enti pubblici di cui all'art 74 comma 2, TUIR.
- agli intermediari finanziari/società di partecipazioni in intermediari finanziari e non, di cui all'art. 162-bis, TUIR.

Il contributo è riconosciuto se vengono rispettate due condizioni:

- 1) ricavi/compensi 2019 non superiori a € 10.000.000 (dieci milioni)
- 2) l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1.1.2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.

Al fine della determinazione della riduzione del fatturato/corrispettivi, l'Agenzia ha specificato che vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni iva periodiche 2019/2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini iva. Allo stesso fine si specifica che le cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevano alla data di effettuazione dell'operazione

Con particolare riferimento agli Autotrasportatori, nella determinazione del fatturato e dei corrispettivi, dovrà essere confermato che rilevano solo le operazioni effettuate nel 2019/2020 e non assumono rilevanza né la possibilità di annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione, né l'emissione di un'unica fattura riepilogativa trimestrale per ciascun committente.

Con riferimento alle operazioni senza iva ex art. 15, DPR 633/72 per rimborsi spese anticipate/caparre si attende anche qui conferma che non debbano essere considerate nel calo del fatturato.

Con riferimento ai soggetti beneficiari del contributo, le istruzioni del modello di richiesta del contributo, indicano che nel fatturato/corrispettivi:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (netto iva) con data di effettuazione dell'operazione 01.01 e 31.12 degli anni 2019 e 2020, comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell'anno successivo relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre;
- devono essere considerate le note di variazione art 26 Dpr 633/72 se con data compresa nei mesi di riferimento del 2019/2020

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

- i commercianti al minuto/assimilati devono considerare nei corrispettivi (netto iva) le operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019/2020

- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili.

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all'attivazione), così determinata:

- 60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro,
- 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
- 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
- 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto l'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo massimo è pari a 150.000 euro.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere accreditato su c/c oppure riconosciuto nella sua totalità in forma di credito d'imposta.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate dal 30 marzo al 28 maggio (non varrà il principio di chi primo arriva meglio alloggia).

Precompilata iva

Con riferimento ai registri iva precompilati e le liquidazioni periodiche iva precompilate si specifica che i primi saranno a disposizione dei contribuenti a partire dal 1° luglio 2021 mentre le seconde saranno rese disponibili a partire dal 1° gennaio 2022.

Art 4.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione e annullamento dei carichi

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

Viene esteso al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della Riscossione.

Il presente termine ha sostituito il precedente del 28 febbraio 2021.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021 in unica soluzione.

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza del 2020 possono essere versate entro il 31 luglio 2021.

Le rate in scadenza il 28.02 (rott. ter), il 31.03 (saldo e stralcio), il 31.05 (rott. ter), e il 31.07 (rott. ter e saldo e stralcio) possono essere versate entro il 30.11.2021.

Sono riconosciuti i 5 giorni di tolleranza.

Annullamento dei carichi

Sono automaticamente annullati i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a € 5.000 per le persone fisiche/soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno conseguito nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a € 30.000.

Art 5.

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza Covid-19

In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica, potranno essere emanati provvedimenti specifici per la definizione degli avvisi bonari da liquidazioni automatiche (36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) non spediti nel periodo di sospensione ma elaborati entro il 31.12.2020 relativi a dichiarazioni riferite al 2017 e entro il 31.12.2021 per le dichiarazioni riferite al 2018.

La presente definizione non si estenderà invece agli avvisi bonari relativi a controlli formali ex art 36-ter Dpr 600/1973.

La riduzione è concessa a coloro che hanno registrato una riduzione del volume d'affari (o dell'ammontare di ricavi/compensi se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva) superiore al 30%.

L'Agenzia delle Entrate contatterà direttamente il contribuente per formulare la proposta di definizione se sussistono i requisiti previsti.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

Art 6.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale Canone RAI

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'autorità di regolazione per energia elettrica e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, nel limite massimo delle risorse disponibili.

Tariffa speciale Canone RAI

Le strutture ricettive, di somministrazione e consumo bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, beneficeranno per l'anno 2021 di una riduzione del 30% del canone di abbonamento Rai.

È riconosciuto un credito d'imposta a coloro che hanno già effettuato il pagamento.

Restando a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgiamo cordiali saluti

Studio Bissanti